

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
DEI LOCALI AZIENDALI  
(PA 151-2021)**

**RISPOSTE AI QUESITI D’INTERESSE GENERALE (FAQ)**

agg. al 11/10/2021

**QUESITO 1**

In riferimento ai criteri di valutazione OEPV - Elemento B - criterio B.1 e criterio B.2, si chiedono i seguenti chiarimenti: in caso di partecipazione alla procedura in RTI, si chiede se è sufficiente il possesso della Licenza ECOLABEL da parte di una sola delle imprese partecipanti, o se è necessario che tutte le imprese in RTI siano in possesso della suddetta licenza per ottenere il punteggio indicato nel prospetto?

**RISPOSTA 1**

Relativamente agli elementi B.1 e B.2 di cui all’Offerta Tecnica dei partecipanti, si precisa che, così come previsto dal Prospetto dei criteri di valutazione OEPV allegato al Disciplinare di gara, la Licenza ECOLABEL è richiesta in possesso di una divisione, un dipartimento, un ramo d’azienda o un’impresa, costituente il partecipante. Ciò significa che in caso di partecipante plurisoggettivo lo stesso, in coerenza con la propria forma di partecipazione, dovrà disporre nel suo complesso di tale Licenza, pertanto, sarà sufficiente che almeno un soggetto, costituente il partecipante plurisoggettivo, ne sia in possesso.

**QUESITO 2**

In riferimento al punto 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lettera e) del Disciplinare di gara si chiede di indicare il numero di personale abilitato ai sensi del DPR 177/2011 che deve essere già in forza all’Offerente per le esigenze dettagliate alla medesima lettera dell’articolo citato, in quanto l’indicazione percentuale rispetto al totale della forza lavoro introduce una evidente variabilità in relazione alla dimensione aziendale dei diversi concorrenti che potrebbe fortemente eccedere rispetto alle reali necessità di sostituzione e/o modalità operative specifiche richiamate in lettera?

**RISPOSTA 2**

Relativamente alla Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 di cui al punto 3.1.2 delle Specifiche Tecniche del CSA, prevista al punto 7.3 lett.e) del Disciplinare di gara, quale requisito tecnico-professionale di partecipazione, si precisa che l’esperienza almeno triennale relativa a lavorazioni in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento di cui alla lett.a) del citato punto 3.1.2 del CSA, è richiesta per almeno il 30% della forza lavoro impiegata nell’appalto, e non della forza lavoro di cui si dispone. Gli operatori, pertanto, sono tenuti, già in sede di partecipazione, a disporre di tale percentuale da applicare all’intera forza lavoro che potrà essere impiegata nell’appalto (n.33 unità), ciò a prescindere dagli obblighi derivanti dalla clausola sociale di cui al paragrafo 24 del Disciplinare di gara. Infatti, così come riportato dal citato punto del Disciplinare, il partecipante, in caso di aggiudicazione, potrebbe per proprie esigenze organizzative, impiegare per l’espletamento del servizio in appalto, ulteriori risorse del proprio organico pareggiando le n.33 unità previste, con l’obbligo del rispetto del suddetto DPR 177/2011 per le attività in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento. Inoltre, qualora il partecipante ritenga, in caso di aggiudicazione, di non ricorrere all’impiego di ulteriore risorse del proprio organico, deve in ogni caso disporre delle stesse in possesso dei suddetti requisiti ai sensi del DPR 177/2011, al fine di garantire le sostituzioni anche di tutto personale in forza soggetto al “cambio appalto” (n.33 unità), derivanti da malattie, ferie, permessi, misure anti-Covid 19, ecc., ovvero nel caso in cui ABC Napoli stessa debba richiedere per subentrare motivate ragioni, l’allontanamento di tale personale di non pieno gradimento, rappresentando ciò piena facoltà dell’Azienda verso la quale il soggetto contraente non potrà accampare alcuna riserva o pretesa.

**QUESITO 3**

In riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto e) "Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 e smi," si richiede di precisare se con l'indicazione "30% della propria forza lavoro" si intenda il 30% della forza lavoro prevista per la presente Commessa e non il 30% dell'intera forza lavoro aziendale. Si ritiene che la Committenza con l'introduzione di detto requisito intenda assicurarsi che l'aggiudicatario possa disporre di personale formato in relazione alle effettive esigenze della Commessa, sarebbe del tutto inutile un numero di personale formato esageratamente superiore a quanto effettivamente necessario per l'espletamento del servizio. Ad esempio per un'azienda che conta su oltre 3.000 dipendenti totali, il 30% sarebbe pari a 900 addetti, un numero assolutamente esagerato per la presente Commessa. L'interpretazione invece del 30% della forza lavoro effettivamente dedicata alla Commessa permetterebbe di ottenere dati più congrui (ad esempio se nella commessa sono stabilmente impiegati n.15 addetti, il 30% risulta pari a n.5 addetti). Nell'esempio citato risulterebbe quindi necessario disporre di n. 5 addetti formati ed esperti secondo le richieste del requisito citato?

**RISPOSTA 3**

v. RISPOSTA 2

**QUESITO 4**

In riferimento ai p.ti 7.2. e 7.3. del Disciplinare di gara "Requisiti di capacità economica e finanziaria" che richiede il conseguimento di fatturato specifico per servizi analoghi e "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lettera e) che richiede la Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011 ad operare in ambienti confinati, si chiede di esplicitare quali siano le prestazioni da eseguire negli ambienti confinati e la loro periodicità poiché non risultano riportate chiaramente né in Capitolato Speciale d'Appalto -Parte II: Specifiche Tecniche, né nel relativo allegato 1 Tabella siti?

**RISPOSTA 4**

Relativamente al requisito economico-finanziario di partecipazione di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si precisa che così come indicato, lo stesso richiede il conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando GUUE della procedura di che trattasi, di fatturato specifico per servizi analoghi a quelli in appalto (pulizia locali ed aree) svolti per conto di soggetti pubblici e/o privati, per importo complessivo non inferiore ad € 4.000.000,00, oltre IVA.

Relativamente alle prestazioni da eseguire in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento per le quali è richiesto possesso della Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011, prevista al punto 7.3 lett.e) del Disciplinare di gara, come requisito tecnico-professionale di partecipazione, si precisa che le stesse consistono nelle medesime prestazioni di pulizia previste per gli altri locali con la particolarità di essere svolte in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento. L'elenco dei siti aziendali con il richiamo a tali luoghi è riportato al punto 3 delle Specifiche Tecniche del CSA, mentre nella Tabella siti allegata allo stesso CSA è riportata la descrizione degli ambienti. In sede di sopralluogo si potrà comunque prendere cognizione di maggiori dettagli.

**QUESITO 5**

Circa la dimostrazione del possesso della Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011, si chiede se in caso di partecipazione in R.T.I. il requisito di capacità tecnico-professionale previsto al punto 7.3 lettera e) del disciplinare deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppande, oppure da almeno una di esse, per cui il requisito si intende posseduto nel complesso del R.T.I.?

**RISPOSTA 5**

Relativamente alla Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011, prevista al punto 7.3 lett.e) del Disciplinare di gara, quale requisito tecnico-professionale di partecipazione, si precisa che, così come indicato, la stessa è frazionabile fra tutti i soggetti che costituiscono il partecipante plurisoggettivo, in coerenza con la propria forma di partecipazione. Di conseguenza dovrà essere in possesso di almeno un soggetto che costituisce il partecipante plurisoggettivo. In tal caso gli altri soggetti raggruppati non potranno, in caso di aggiudicazione, eseguire attività in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento.

## **QUESITO 6**

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara e del regolare espletamento dell'appalto, i partecipanti dovranno già disporre alla data di pubblicazione del bando GUUE, di almeno il 30% della propria forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavorazioni in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento: al riguardo si chiede di confermare che il 30% della forza lavoro si riferisce alla forza lavoro che verrà impiegata nell'appalto?

## **RISPOSTA 6**

v. RISPOSTA 2

## **QUESITO 7**

In riferimento al requisito di cui alla lett.c) del paragrafo 7.3 del disciplinare, si chiede di conoscere che tipologia di attestazione è richiesta a comprova, se trattasi di corso base ai sensi dell'accordo tra stato e regione e/o dell'idoneità sanitaria dei lavoratori impiegati nell'appalto?

## **RISPOSTA 7**

Relativamente al requisito di Idoneità tecnico-professionale ai sensi del DLgs 81/2008 e smi, di cui al punto 7.3, lett.c) del Disciplinare, si precisa che lo stesso è richiesto in possesso degli operatori singoli o plurisoggettivi, ai fini della loro partecipazione alla procedura di che trattasi ed è strettamente connesso agli adempimenti obbligatori previsti in materia di salute e sicurezza, ai sensi del suddetto D.Lgs 81/2008, che coinvolgono, in maniera più ampia, l'organizzazione societaria, i lavoratori inquadrati, le attività d'impresa ed i luoghi di lavoro di svolgimento delle stesse. Tale possesso va autodichiarato (con l'ausilio del modello All.1) in sede di partecipazione alla procedura di gara, differendo, a richiesta dell'Azienda, la presentazione dei documenti di comprova appropriati, previsti dalla citata norma in materia, fra i quali il documento societario di valutazione dei rischi.

## **QUESITO 8**

In riferimento al requisito di cui alla lett.c) del paragrafo 7.3 del Disciplinare, (IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE D.LGS. 81/08), Visto che i lavoratori derivano da cambio appalto, si chiede di confermare che si considera soddisfatto il requisito impegnandosi alla riassunzione del personale e nel caso in cui questo non sia adeguatamente formato al D.Lgs 81/08, impegnandosi ulteriormente a formarlo tramite l'effettuazione di idonei corsi?

## **RISPOSTA 8**

Relativamente al requisito di Idoneità tecnico-professionale ai sensi del DLgs 81/2008 e smi, di cui al punto 7.3, lett.c) del Disciplinare, si precisa che lo stesso è richiesto in possesso degli operatori singoli o plurisoggettivi, ai fini della loro partecipazione alla procedura di che trattasi ed è strettamente connesso agli adempimenti obbligatori previsti in materia di salute e sicurezza, ai sensi del suddetto D.Lgs 81/2008, che coinvolgono, in maniera più ampia, l'organizzazione societaria, i lavoratori già regolarmente inquadrati ed impiegati, le attività d'impresa ed i luoghi di lavoro di svolgimento delle stesse, ciò a prescindere dagli ulteriori obblighi derivanti dalla prevista clausola sociale di salvaguardia occupazionale del c.d. "cambio appalto". Pertanto, l'impegno reso in tal senso dal partecipante già in sede di gara, ai fini del "cambio appalto", non contiene in sé anche l'automatico possesso del suddetto requisito di idoneità, che invece, così come innanzi riportato, va autodichiarato (con l'ausilio del modello All.1), in relazione all'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, a tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Si fa rilevare comunque che il suddetto requisito è previsto in quanto l'appaltatore potrebbe impiegare per l'espletamento del servizio in appalto, ulteriori risorse del proprio organico, finanche pareggiando le n.33 unità sottoposte al "cambio appalto", ciò per proprie esigenze organizzative, ovvero per garantire le singole sostituzioni derivanti da malattie, ferie, permessi, misure anti-Covid 19, ecc., ovvero nel caso in cui ABC Napoli stessa debba richiedere per subentrare motivate ragioni, l'allontanamento di tale personale in forza di non pieno gradimento, rappresentando ciò piena facoltà dell'Azienda verso la quale il soggetto contraente non potrà accampare alcuna riserva o pretesa. E' ovvio che, in caso di aggiudicazione, tali adempimenti previsti dal DLgs 81/2008, ivi compresi quelli di formazione, si estenderanno anche ai lavoratori assunti in virtù della citata clausola sociale del "cambio appalto" ed ai luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, rappresentando ciò requisito di idoneità tecnico-professionale, ai sensi del citato decreto, da mantenere in fase esecutiva per tutta la durata del servizio.

## **QUESITO 9**

In merito al requisito lettera a) paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il requisito si intenda soddisfatto presentando l'elenco dei clienti per servizi analoghi, con certificato di buona esecuzione a comprova della regolare esecuzione del servizio, nonché indicando il possesso della ISO 9001 - ISO 14001 e certificazione EMAS?

## **RISPOSTA 9**

Relativamente al requisito tecnico-professionale di cui al punto 7.3, lett.a) del Disciplinare, si precisa che lo stesso è richiesto in possesso degli operatori singoli o plurisoggettivi, ai fini della loro partecipazione alla procedura di che trattasi ed è relativo alla Disponibilità adeguata di risorse umane e tecniche e di idonea struttura organizzativa, supportata dalla dovuta esperienza, competenza, efficienza, affidabilità, atte a garantire la regolare esecuzione del servizio in appalto nel rispetto degli appropriati standard di qualità, sicurezza e tutela ambientale. Tale possesso va autodichiarato (con l'ausilio del modello All.1 e del DGUE) in sede di partecipazione alla procedura di gara, differendo, a richiesta dell'Azienda, la presentazione dei documenti di comprova appropriati, fra i quali, potranno essere ricompresi, in via indicativa, l'elenco del personale e delle risorse tecniche, l'elenco dei servizi analoghi per i quali si dispone di certificato di regolare esecuzione / conformità, le documentazioni e/o le certificazioni relative a standard prestazionali, ecc. Ai fini della verifica del possesso del suddetto requisito si farà comunque riferimento a contenuti della certificazione camerale societaria, la cui presentazione però è già prevista in sede di partecipazione (cfr. dichiarazione sostitutiva da rendere sul modello All.4). Mentre è rinviato al complesso delle verifiche post aggiudicazione, da operare sul possesso del requisito di che trattasi, la possibilità di tener conto, ove presenti, anche della certificazione e/o documentazione di tutela ambientale come la UNI EN ISO 14001 o la Registrazione EMAS. Queste però, si fa rilevare, sono state previste in sede di partecipazione, quale mezzo di prova legato alla condizione di cui al Criterio B.3, proposta dal partecipante nell'ambito della propria Offerta Tecnica. Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, invece, rappresenta requisito tecnico-professionale a sé stante previsto al punto 7.3, lett.b) del Disciplinare di gara.

## **QUESITO 10**

Con riferimento a quanto indicato a pag. 35 del disciplinare di gara: "In via facoltativa l'operatore economico può allegare al proprio modulo di Offerta Tecnica, una relazione tecnico-descrittiva composta da massimo n.3 pagine in formato A4, resa in maniera dettagliata, chiara e sintetica con l'esplicitazione degli elementi tecnici proposti e delle scelte operate, nonché, ai sensi dell'art. 45, c.4 del Codice, un Elenco riportante i nomi e le qualifiche professionali riferite alle persone fisiche che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, autorizzate ad operare per proprio conto nell'esecuzione del servizio di che trattasi." Si richiede gentilmente di precisare se il carattere facoltativo della richiesta è relativo sia alla Relazione tecnico-descrittiva che all'elenco delle persone fisiche incaricate ad operare. Entrambi i documenti non sono pertanto obbligatori?

## **RISPOSTA 10**

Relativamente alle ulteriori documentazioni (relazione tecnico-descrittiva ed elenco persone fisiche operanti nell'appalto) che, a cura dei partecipanti, possono essere allegate all'Offerta Tecnica (resa sul modulo MOT, all'uopo predisposto), si conferma che, così come indicato a pag.35 del Disciplinare di gara, le stesse sono facoltative.

## **QUESITO 11**

Si formulano i seguenti quesiti: 1) In base a quanto previsto dall'art. 24 del Disciplinare di gara, l'appaltatore subentrante "è obbligato ad applicare l'art. 4 del vigente CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore "imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi", garantendone, altresì, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015", garantendo altresì gli inquadramenti e del monte ore mensile pro capite attuale. Ciò posto, si chiede conferma che l'appaltatore subentrante sarà tenuto a garantire condizioni non peggiorative rispetto al trattamento attualmente riconosciuto ai lavoratori, ivi incluse le indennità e/o migliorie salariali riconosciute al suddetto personale e risultanti agli atti di gara (v. "ELENCO PERSONALE IN FORZA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CUI AL PRECEDENTE APPALTO"), ovvero: indennità di presenza, ticket presenza e indennità di montagna. In ragione di quanto sopra, si chiede a codesta spettabile Azienda di voler precisare che per il personale interessato dalla clausola sociale dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni retributive in essere, incluse eventuali condizioni di miglior favore. 2) Si chiede conferma che la documentazione richiesta alle lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 3.1.2 "Requisiti attività in ambienti confinati/sospetti di inquinamento" dell'allegato "Specifiche Tecniche per il servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento" sia da produrre in sede di presentazione delle offerte.

#### **RISPOSTA 11**

Relativamente all'applicazione della clausola sociale di salvaguardia occupazionale prevista dagli atti di gara (paragrafo 24 Disciplinare, artt. 3 e 7 del Foglio delle Condizioni del CSA, Schema di contratto), si precisa che, così come indicato, sussiste l'obbligo per l'appaltatore subentrante del rispetto del monte ore e degli inquadramenti di cui all'ELENCO DEL PERSONALE IN FORZA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CUI AL PRECEDENTE APPALTO allegato al CSA, intendendo per "inquadramenti" l'insieme delle voci riportate in tale elenco per ciascun lavoratore sottoposto al c.d. cambio appalto, riferite sia ai rispettivi livelli retributivi che, ove presenti, alle rispettive indennità di presenza, di montagna, di sottosuolo, di funzione e chilometrica, nonché ai rispettivi ticket presenza. Stante il suddetto obbligo l'appaltatore subentrante sarà, pertanto, tenuto al riconoscimento di condizioni di retribuzione non peggiorative rispetto a quelle in essere, fra le quali rientrano anche le suddette indennità e altre migliorie salariali, così come maturate dai singoli lavoratori di cui sopra.

Relativamente alla documentazione richiesta al punto 3.1.2 delle Specifiche Tecniche del CSA, si precisa che la stessa va presentata, in caso di aggiudicazione, a comprova del requisito di Qualificazione ai sensi del DPR 177/2011. Tale requisito si fa rilevare è previsto al punto 7.3 lett.e) del Disciplinare di gara ed il relativo possesso va autodichiarato, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, con l'ausilio dell'apposito modello All.5 all'uopo fornito.

#### **QUESITO 12**

Relativamente alle indennità di funzione, di reperibilità, di sottosuolo e chilometrica indicati nel prospetto del personale allegato al capitolato, gli importi indicati sono da considerare mensili o annui?

#### **RISPOSTA 12**

Relativamente alle voci d'indennità di funzione, di reperibilità, di sottosuolo e chilometrica di cui all'ELENCO DEL PERSONALE IN FORZA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CUI AL PRECEDENTE APPALTO allegato al CSA, si precisa che le stesse sono riportate in quota mensile.

#### **QUESITO 13**

Si chiede di comunicare l'importo delle spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario da rimborsare alla Stazione Appaltante.

#### **RISPOSTA 13**

Relativamente alle spese di pubblicazione gara, si precisa che una stima delle stesse è stata riportata all'interno del Quadro Economico di cui alla Delibera a contrarre del CdA n.60 del 22/07/2021, pubblicata sul sito web aziendale [www.abc.napoli.it](http://www.abc.napoli.it) - area "amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", sottosezione "bandi di gara in corso e gare aggiudicate" – cartella rif. "procedura PA151-2021"

#### **QUESITO 14**

Si chiede di conoscere il calendario dei sopralluoghi obbligatori previsti per la partecipazione alla gara.

#### **RISPOSTA 14**

Relativamente all'espletamento del sopralluogo, si precisa che così come indicato al paragrafo 11 del Disciplinare di gara le modalità e le tempistiche di svolgimento dello stesso sono stabilite da ABC Napoli e comunicate ai singoli interessati dal Responsabile aziendale ivi incaricato.

#### **QUESITO 15**

Si chiede di confermare che in fase di gara occorre fornire le dichiarazioni di possesso dei requisiti come da modelli forniti, e che solo in fase di aggiudicazione sarà necessario invece, fornire la comprova di quanto dichiarato.

#### **RISPOSTA 15**

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, il possesso dei requisiti di partecipazione va autodichiarato con l'ausilio della modulistica di gara all'uopo fornita. E' rimessa a cura dei partecipanti, ove ne ricorrano le circostanze, la presentazione di certificazioni e/o documentazioni in copia conforme. Gli stessi partecipanti sono comunque tenuti a fornire la comprova del possesso di tali requisiti, in caso di aggiudicazione, nonché in riscontro ad apposita richiesta dell'Azienda, avanzata in qualsiasi momento della procedura di che trattasi.

## **QUESITO 16**

Nel modello di dichiarazione requisiti, per il requisito di idoneità tecnica professionale, viene indicato di dichiarare che la forza lavoro, sia opportunamente informata e formata, nonché regolarmente inquadrata e impiegata secondo qualifica e con idoneità alla mansione, i cui nominativi e dati anagrafici, saranno in caso di aggiudicazione resi noti prima dell'avvio delle attività in appalto; Essendo il personale oggetto di cambio appalto, si chiede di confermare che tale requisito si consideri soddisfatto riassumendo il personale, nonché impegnandosi a formarlo laddove già non lo sia.

## **RISPOSTA 16**

v. RISPOSTA 8

## **QUESITO 17**

Spettabile Stazione appaltante, Il riferimento è all'art.7.1 del Disciplinare di Gara - Requisiti di idoneità -che alla lettera c) così recita "abilitazione all'esercizio del servizio di pulizia nella fascia di classificazione, di cui all'art. 3 del D.M. 274/1997, fino all'importo di € 4.131.655,19 (lettera "g") o superiore." Nonché all' art. 8: - Avvalimento - che così recita: "Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1." Orbene come noto l'art. 89 del D.lgs. 50/2016 vieta il ricorso all'istituto dell'avvalimento in ordine ai soli requisiti generali soggettivi, di contro, invece, consente, in coerenza con i principi comunitari di favor participationis, di ricorrere all'ausilio di altri O.E. per carenza di requisiti di ordine economico. Fatta tale doverosa premessa, si osserva che il requisito di abilitazione all'esercizio del servizio di pulizia e conseguentemente di iscrizione al Registro delle Imprese di pulizia si pone, senza dubbio, quale requisito di idoneità professionale e come tale, è fatto divieto di ricorrere all'avvalimento secondo quanto statuito dall'art. 89 del codice degli appalti. Diversamente opinando, però, l'iscrizione ad una fascia di classificazione piuttosto che ad un'altra prende in considerazione unicamente il volume di affari, e quindi attiene a requisiti oggettivi speciali, economici e tecnici, sussumibili nell'ambito delle categorie per le quali è ammissibile l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, come da sentenza del Consiglio di Stato. Dunque, trattandosi a tutti gli effetti di un requisito di carattere economico, non esiste alcun divieto per un O.E. di avvalersi dei requisiti di altro Operatore esclusivamente per incrementare la fascia di classificazione posseduta. Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, dunque, di voler confermare che l'art. 8 di cui alla lex di gara vieti il ricorso allo strumento dell'avvalimento unicamente per procurarsi la disponibilità di un requisito generale soggettivo, quale appunto la sola iscrizione al registro delle imprese di pulizia, ma non anche al requisito economico relativo alla fascia di classificazione.

## **RISPOSTA 17**

Relativamente all'iscrizione camerale nella fascia di classificazione di cui all'art. 3 del D.M. 274/1997 (lettera "g" o superiore) prevista quale requisito di idoneità tecnico-professionale di partecipazione, di cui al punto 7.1 lett.c) del Disciplinare di gara, si precisa che per sua funzione, tale iscrizione abilita l'operatore nella sua unitarietà e non è, pertanto, scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili. In particolare, l'iscrizione al registro delle imprese di pulizie, per come regolata, non è giuridicamente ammissibile se non collegata ad una delle fasce di classificazione previste dalla Legge 82/1994 e dal Regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 274/1997, il cui art. 3 (Fasce di classificazione) dispone che «*le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari [...]»*. Ne deriva da ciò che il divieto di avvalimento riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese di pulizie ad una delle fasce di classificazione ad essa strettamente collegata, implicando la preclusione ad avvalersi in tutto o in parte di tale requisito di abilitazione tecnico-professionale in possesso di terzi.